

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Decreto n. 1801/2017 **Oggetto: Bando per l'assegnazione di borse di mobilità riservato agli iscritti a corsi di dottorato di ricerca**
Prot. n. 56470

Titolo: V

classe: 5

IL RETTORE

VISTA l'attribuzione del fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti per il triennio 2014-2016, ai sensi del Decreto ministeriale 976 del 29 dicembre 2014 e le indicazioni operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio, comunicati con nota MIUR prot. n. 2773 del 5 marzo 2015;

VISTO il DM n. 45 del 8 febbraio 2013;

VISTO il conforme Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

Nell'ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per la mobilità degli studenti, è bandita la selezione per l'assegnazione di borse di mobilità, riservate agli iscritti a un corso di dottorato di ricerca.

Art. 2 – Norme generali

1. Le borse di mobilità, di cui al presente bando, sono riservate a studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Esse sono erogate prioritariamente a dottorandi che non abbiano già fruito di borse di mobilità assegnate ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016 e 1914/2016 e sono finalizzate al finanziamento di periodi di ricerca all'estero da effettuarsi non prima del 01/09/2017 e non oltre il 31/12/2017.


2. Gli studenti di dottorato che per motivi di ricerca si trovino già all'estero al 1/09/2017 possono ugualmente partecipare alla candidatura. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 lett. d), il soggiorno finanziabile ai sensi del comma successivo sarà riferibile anche al periodo 1/07/2017 – 31/08/2017.

3. Entro l'importo complessivo di € 164.000, le borse assegnate potranno finanziare soggiorni di ricerca di durata da 1 a 5 mesi, per un importo base mensile pari a € 1000,00, soggetto a tassazione come da normativa vigente. L'importo di base sarà aumentato o ridotto proporzionalmente, se la ricerca deve svolgersi in un paese in cui il costo della vita risulta mediamente più alto o più basso. Per la determinazione dell'importo effettivo mensile si farà riferimento alla tabella riportata nell'Allegato A, moltiplicando l'importo di base per l'indicatore associato al singolo stato estero e poi dividendo per 100 il risultato ottenuto.

4. Per i dottorandi che versino in una condizione economica disagiata, ai sensi del successivo art. 5 comma 2 lett. c), l'importo di base mensile della borsa è aumentato a € 1500. L'aumento cessa se la condizione economica disagiata viene meno prima o nel corso del periodo finanziato; nel caso opposto, l'aumento non viene attribuito. A tal fine, è fatto obbligo al dottorando di comunicare le variazioni di status rilevanti, dandone tempestiva comunicazione a virginie.gallati@unipv.it. In caso d'inadempimento, si applica quanto previsto dal successivo art. 9 comma 2.

Art. 3 – Requisiti generali per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione gli studenti devono:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- a) risultare regolarmente iscritti, per i cicli XXX, XXXI e XXXII, a un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia.
- b) essere stati autorizzati dal Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato a svolgere il periodo di ricerca all'estero;
- c) essere stati accettati da un centro di ricerca all'estero;
- d) non fruire di altre specifiche borse di mobilità riferite allo stesso periodo di ricerca indicato nella domanda di partecipazione, salvo che il candidato non versi nella condizione economica disagiata di cui al successivo art. 5, co. 2, lett. c.


Art. 4 – Presentazione delle candidature

Le domande di partecipazione, compilate sulla base del modulo disponibile all'indirizzo <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html>, devono essere presentate via e-mail, entro il 31/08/2017, al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia (virginie.gallati@unipv.it), allegando i seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae et studiorum*;
- b) descrizione sintetica (massimo 1 pagina) dell'attività di ricerca da svolgere presso la struttura di ricerca ospitante, con indicazione del docente di riferimento;
- c) estratto della delibera del Collegio dei docenti o, in alternativa, decreto d'urgenza del Coordinatore del corso di dottorato, che autorizzi lo svolgimento della ricerca presso il centro di ricerca ospitante e per il periodo indicati;
- d) lettera di accettazione del direttore o di un docente di riferimento del centro di ricerca ospitante;
- e) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5 – Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati è effettuata dalla Scuola di Alta Formazione Dottorale dell'Università di Pavia, che potrà avvalersi del parere scritto di docenti qualificati.
2. Il concorso è per titoli, attribuiti in ragione del progetto di ricerca presentato, del curriculum del candidato e della sua eventuale condizione economica disagiata, nel rispetto dei parametri che seguono:
 - a) Il progetto di ricerca è valutato, per un massimo di 17/30, secondo i seguenti criteri: originalità e innovatività, rigore metodologico, coerenza con la ricerca individuale triennale, durata del periodo di soggiorno.
 - b) Il curriculum del candidato è valutato, per un massimo di 10/30, secondo i seguenti criteri: pubblicazioni, attività didattica impartita, comunicazioni presentate a convegni e seminari.
 - c) Come condizione economica disagiata viene valutato, con un punteggio di 3/30, il fatto che il candidato non fruisca di una borsa pubblica o privata o di un assegno di ricerca, né percepisca alcuna retribuzione come specializzando, come Executive PhD, come dottorando in apprendistato o come dipendente pubblico o in altra posizione assimilabile. La condizione disagiata dovrà essere autocertificata dal candidato.
3. Saranno ritenuti idonei ed entreranno in graduatoria i dottorandi che otterranno nella valutazione dei titoli almeno 18/30.
4. Nella graduatoria finale di merito avranno comunque la precedenza le domande idonee presentate da candidati che non abbiano fruito in passato di borse di mobilità assegnate ai sensi dei precedenti Decreti Rettorali nrr. 2679/2015, 843/2016 e 1914/2016.
5. La graduatoria finale di merito, con l'importo della borsa di mobilità assegnata, sarà pubblicata all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito di Ateneo al link: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html>. In caso di parità nel punteggio di merito, sarà data la preferenza al dottorando che non risulti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

assegnatario di una borsa di mobilità bandita con DR 2679 del 18/12/2015 o con DR 843 del 18/05/2016.

Art. 6 – Accettazione della borsa e variazione del periodo di ricerca

1. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, il Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia comunica via e-mail ai candidati l'esito della selezione. Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, il candidato è tenuto a comunicare di accettare la borsa tramite e-mail indirizzata a virginie.gallati@unipv.it. Al modulo di accettazione della borsa dovrà essere allegata una dichiarazione autocertificata di non percepire borse di mobilità riferite allo stesso periodo di ricerca indicato nella domanda di partecipazione, salvo che il candidato non versi nella condizione economica disagiata di cui al precedente art. 5, co. 2, lett. c.

2. Decorso il termine di cinque giorni, la borsa viene automaticamente assegnata al primo candidato utile in graduatoria; ai fini dell'accettazione si applicano le disposizioni del precedente comma.

3. All'atto dell'accettazione lo studente dovrà confermare la data di partenza e di rientro. Qualora le date non coincidano con quelle indicate nella domanda di partecipazione, è fatto obbligo al dottorando di segnalarlo e d'indicare le date definitive, previa autorizzazione del Collegio dei docenti o del Coordinatore del proprio corso di dottorato.

4. Se le date definitive si riferiscono a un periodo più lungo di quello indicato nella domanda di partecipazione, l'importo della borsa assegnata rimane invariato. Se il periodo definitivo risulta più breve, l'importo della borsa sarà rideterminato ai sensi del precedente art. 2, co. 2.

Art. 7 – Adempimenti richiesti allo studente durante il periodo di mobilità e al suo termine

1. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti o del Coordinatore del proprio corso di dottorato, il dottorando può interrompere anzitempo il soggiorno di ricerca, oppure prolungarlo, segnalando tempestivamente la variazione a virginie.gallati@unipv.it. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 6, co. 4 e 9.

2. Una volta concluso il periodo di mobilità finanziato lo studente è tenuto, entro i successivi 15 giorni, a trasmettere via e-mail al Servizio Ricerca e Terza Missione dell'Università di Pavia (virginie.gallati@unipv.it) i seguenti documenti:

a) relazione sottoscritta dallo studente delle attività svolte;

b) dichiarazione sottoscritta dal docente di riferimento, o dal direttore del centro di ricerca ospitante, dalla quale risulti la presenza effettiva dello studente presso la struttura nel periodo coperto dalla borsa.

3. La mancata consegna dei documenti indicati autorizza l'Università di Pavia a richiedere la restituzione della borsa di mobilità.

Art. 8 – Contributi finanziari integrativi di Ateneo


1. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude la maggiorazione del 50% della borsa ordinaria di dottorato, di cui all'art. 9, 2° co. del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, per il caso di soggiorno all'estero del dottorando.

2. L'assegnazione della borsa di mobilità non esclude che il dottorando finanzi una parte del soggiorno di ricerca all'estero con i fondi di cui all'art. 4, co. 1 lett. d) del Decreto ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013 (cd. quota del 10%, assegnata dai singoli dipartimenti ai dottorandi del secondo e del terzo anno).

3. Per l'impiego dei fondi di cui al precedente comma, è comunque necessaria l'autorizzazione del tutor o del collegio dei docenti e restano salve in ogni caso le modalità di rendicontazione previste dai singoli dipartimenti.

Art. 9 – Restituzione della borsa

1. Il dottorando che prima di concludere il periodo di mobilità rinunci al proseguimento del proprio corso di dottorato o incorra in una delle cause di decadenza o di espulsione previste dall'art. 35 del Regolamento



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca è tenuto a interrompere il soggiorno di ricerca e a restituire la quota eccedente della borsa di mobilità.

2. Ugualmente, è tenuto a restituire la quota non spettante della borsa di mobilità il dottorando che non abbia provveduto all'adempimento di cui al precedente art. 2 comma 4.

Pavia, 20/07/2017

IL RETTORE

F.to

SB/AC